

N. 43.860 di repertorio N. 21.180 di raccolta

Verbale di Consiglio di Amministrazione di fondazione.=

REPUBBLICA ITALIANA

Il sei marzo duemilaquattordici, in Firenze, via Masaccio n. 187, alle ore dodici.

Avanti di me, Dr. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato è presente:

- *Padre Ugo BARANI*, nato a Fiorenzuola d'Arda il 11 agosto 1940, domiciliato per la carica ove appresso, della cui identità personale sono certo, il quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della fondazione:

“**OSSERVATORIO XIMENIANO DI FIRENZE - ONLUS**”, con sede in Firenze, Borgo San Lorenzo n.26, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Firenze al n. 258 ed al Registro Onlus - D.R.E. Toscana prot. 3 del 14.6.05, codice fiscale 94113710480;

mi dichiara che in questo luogo ed in questa ora si è riunito, giusta rituali e tempestivi avvisi di convocazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 12 del vigente statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della fondazione in oggetto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui appresso e mi invita a far risultare dal presente verbale circa lo svolgimento dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, dando atto in esso delle deliberazioni che il medesimo andrà ad adottare;

al che aderendo do atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'adunanza il comparente stesso, nella detta sua qualità, ai sensi dell'art. 12 dello statuto; egli constata e dà atto che:

- del Consiglio di amministrazione, sono intervenuti, oltre a lui medesimo, Presidente, i Consiglieri Padre Giancarlo Rocchiccioli, prof.ssa Maria Paola Cioppi, Padre Dante Sarti, assente giustificato Andrea Cecconi, mentre risulta deceduto il Cons. Fernando Bini;

- tutte le formalità di legge sono state rispettate;

egli dichiara pertanto validamente costituita l'adunanza del Consiglio di Amministrazione, ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifiche agli articoli 8, 9, 10,11,12,13,16 e 17 dello Statuto.

Sull'argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale illustra all'adunanza i motivi che suggeriscono l'opportunità di modificare lo Statuto vigente apportando delle modifiche sostanziali agli articoli relativi al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Vice Presidente, al Comitato Scientifico e all'esercizio finanziario, e delle lievi modifiche soprattutto formali ai restanti articoli;

in particolare il Presidente illustra all'adunanza che, per una migliore funzionalità degli organi della fondazione, si rende opportuno modificare gli articoli dello statuto riguardanti:

-- le modalità di elezione del Presidente, la sua durata in carica, i suoi poteri in materia di nomina e di revoca del Direttore (art. 9);

-- le modalità di nomina e le funzioni del Vice Presidente, quale organo della Fondazione (artt. 8 e 10)

-- la composizione, la durata, la sostituzione dei componenti, i poteri e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione (artt. 11,12 e 13);

-- il funzionamento e la revoca per giusta causa dei membri del Comitato Scientifico (art. 16);

Registrato a Firenze 1
il 18 marzo 2014
al n. 4670 Serie 1T

-- le modalità di redazione e approvazione del bilancio preventivo dell'Esercizio Finanziario (art. 17);

il Presidente invita pertanto l'adunanza ad approvare un nuovo testo dello Statuto della Fondazione, che il comparente mi consegna già redatto, e che, previa completa illustrazione datane dal comparente all'adunanza, qui allego sub "A", firmato come per legge.

L'adunanza, dopo breve discussione, all'unanimità, accogliendo la proposta del presidente, delibera di:

1)

approvare il nuovo testo di Statuto della Fondazione, nella formulazione sopra proposta dal Presidente;

2)

di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consigliere Padre Dante Sarti, disgiuntamente tra loro affinché svolgano tutte le pratiche occorrenti per l'approvazione delle modifiche così apportate dalla competente Prefettura, ed il loro inserimento nel Registro delle Persone Giuridiche e quindi affinché apportino al presente atto ed all'allegato statuto tutte le soppressioni, modificazioni ed aggiunte che venissero eventualmente richieste a tal fine dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore dodici e minuti trenta.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto al comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed approva, occupa tre pagine e parte della quarta di un foglio e viene sottoscritto alle ore dodici e minuti trenta.

F.ti: P. Ugo Barani - DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO

Allegato "A" al N. 43.860 di repertorio N. 21.180 di raccolta

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"Osservatorio Ximeniano di Firenze-Onlus"

Articolo 1

Costituzione

È istituita la Fondazione **"Osservatorio Ximeniano di Firenze-Onlus"**.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in **Firenze, via Borgo San Lorenzo n. 26.**

Articolo 3

Finalità

La Fondazione "Osservatorio Ximeniano di Firenze-Onlus" si propone di realizzare i seguenti scopi, in ambito nazionale ed internazionale:

a) proseguire l'impegno scientifico, di studio, didattico e culturale di Leonardo Ximenes;

b) misurare i fenomeni meteorologici e sismici;

c) promuovere la conoscenza e lo studio di materiale strumentale e bibliografico d'interesse storico;

d) contribuire alla promozione della cultura scientifica soprattutto delle nuove generazioni;

e) svolgere ricerche scientifiche, anche per conto di amministrazioni pubbliche e soggetti privati;

f) promuovere iniziative di studio e convegnistiche di carattere storico-

scientifico anche in collaborazione con altri enti scientifici, pubblici e privati;

g) conservare, tutelare ed incrementare il patrimonio bibliografico-strumentale attualmente conservato presso l' Osservatorio Ximeniano di Firenze.

La Fondazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

La Fondazione per la realizzazione degli scopi predetti potrà svolgere in via diretta o indiretta ogni attività accessoria - strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali. Ai fini del Decreto Legislativo n. 460 del 1997, la Fondazione "Osservatorio Ximeniano di Firenze-Onlus" svolgerà la propria attività nel settore di cui all'articolo 10, comma I, lettera a), numeri 7, 8 e 11 nonché in quello di cui all'art. 2, lett. h) del D.P.R. 20 marzo 2003 n. 135 e precisamente delle attività di ricerca nell'ambito delle "simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico".

La Fondazione "Osservatorio Ximeniano di Firenze-Onlus" non ha scopo di lucro.

È fatto espresso divieto di distribuire utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, azioni e riserve e capitali durante tutta la vita della fondazione, a meno che tali destinazioni e distribuzioni non siano imposte per legge.

Articolo 4

Attività

Per il raggiungimento dei suoi scopi scientifico-culturali, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) registrazione ed elaborazione di dati meteorologici e sismici;
- b) collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e con gli Enti territoriali locali;
- c) collaborazione con gli enti scientifici nazionali ed internazionali;
- d) conservazione e manutenzione della strumentazione scientifica;
- e) archiviazione e conservazione dei dati scientifici;
- f) conservazione, tutela e promozione del patrimonio storico, bibliografico e strumentale;
- g) attività editoriale a carattere culturale, informativo e divulgativo;
- h) attività didattica (lezioni e visite guidate per studenti di ogni ordine e grado);
- k) attività museale (visite guidate);
- i) attività di rilevamento ed elaborazione dei dati sull'inquinamento ambientale;
- l) consultazione pubblica di biblioteche ed archivi;
- m) aperture straordinarie nell'ambito di particolari iniziative culturali promosse dagli enti locali;
- n) promozione di corsi di formazione scientifica a carattere tematico;
- o) promozione e partecipazione ad iniziative nazionali ed internazionali in occasione di specifiche ricorrenze o celebrazioni;
- p) consulenza tecnico-scientifica su questioni specifiche;
- q) pubblicizzazione e divulgazione scientifica;
- r) collaborazione con altri enti pubblici e privati aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- s) promozione di qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile o necessaria per il conseguimento dei suoi scopi.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezio-

ne di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai contributi erogati dallo Stato, dalla Regione Toscana e da altri Enti pubblici e privati e da persone fisiche che prestino adesione o sostegno alla Fondazione in quanto destinati ad incrementarne il patrimonio, salva l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- b) dai beni immobili, mobili, comprese collezioni museali, bibliografiche e strumentali, nonché beni artistici, somme di denaro, valori, titoli e quant' altro perverrà alla Fondazione a titolo di successione, donazione o altro atto di liberalità.

Articolo 6

Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 7

Entrate

Le entrate della Fondazione "Osservatorio Ximeniano di Firenze-Onlus" sono costituite:

- a) dai redditi del proprio patrimonio;
- b) dai compensi e dalle somme a qualsiasi titolo acquisite;
- c) dalle sovvenzioni vincolate alla realizzazione di specifici programmi di ricerca, di iniziative, di pubblicazioni o alla promozione di attività attinenti agli scopi statutari;
- d) dai proventi delle attività economiche, eventualmente svolte, strumentali alla realizzazione dei fini istituzionali.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- il Comitato Scientifico.

Articolo 9

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale dell' Ente di fronte a terzi e in giudizio;
- b) nomina e revoca per giusta causa il Direttore, scelto tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 10



Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente.

Il Vicepresidente ha funzioni operative e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente o quando da questo delegato.

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione: composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 7 membri, sia laici che religiosi, scelti tra persone che hanno operato e svolto attività nell'ambito culturale e scientifico della Fondazione, ed è nominato dal Padre Provinciale della Provincia Italiana dei Padri Scolopi.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione: durata e sostituzione dei componenti

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

In caso di morte, dimissioni o altro impedimento di un membro, il Padre Provinciale della Provincia Italiana dei Padri Scolopi provvede alla sua sostituzione, qualora lo ritenga utile ed opportuno.

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione: funzioni

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale per il funzionamento e l'amministrazione della Fondazione essendo dotato di ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) l'approvazione dei programmi e delle iniziative della Fondazione;
- b) l'approvazione dei programmi scientifici proposti dal Comitato Scientifico;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- d) l'approvazione di eventuali collaborazioni con organismi scientifici e di ricerca;
- e) la ratifica della nomina o della revoca del Direttore;
- f) la determinazione degli eventuali compensi del Presidente, del Vicepresidente e del Direttore;
- g) la nomina dei componenti del Comitato Scientifico;
- h) la nomina dei Responsabili di Sezione proposti dal Comitato Scientifico tramite il Direttore e la determinazione dell'eventuale compenso;
- i) l'approvazione di eventuali modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei propri membri.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, su proposta del Direttore, di avvalersi di collaboratori stabilendone l'eventuale relativo compenso.

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione: funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso epistolare, telefonico, telegrafico, fax o e-mail almeno una settimana prima della data prevista per la riunione; in caso di urgenza può provvedere alla convocazione dei singoli membri anche verbalmente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, almeno tre volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Direttore o da almeno due Consiglieri.

Per la validità delle delibere occorre la presenza della maggioranza dei Consi-

glieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo le maggioranze diverse nei casi previsti dagli articoli 11 e 15. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Non è ammessa la delega del voto.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è sempre invitato anche il Direttore, che vi partecipa attivamente pur senza il diritto di voto.

Articolo 15

Direttore

Il Direttore:

a) predispone il piano annuale delle attività della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, sentiti il parere e le indicazioni del Comitato Scientifico;

b) predispone, con il Presidente, la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

c) convoca e presiede le riunioni del Comitato Scientifico;

d) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;

e) cura l'esecuzione delle attività programmate;

f) propone i nominativi di eventuali collaboratori per specifiche attività;

g) cura la manutenzione, la tutela e l'uso del patrimonio della Fondazione.

Articolo 16

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri da scegliere tra studiosi e rappresentanti d'istituzioni che godano di particolare prestigio e reputazione.

Ne è membro di diritto il Direttore, che ne ha la Presidenza.

Gli altri membri del Comitato Scientifico sono nominati e revocati per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri; durano in carica 3 anni e possono essere nuovamente nominati.

Il Comitato Scientifico discute i programmi scientifici e le altre attività promosse dalla fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e ne cura, con il Direttore, l'esecuzione.

Il Comitato scientifico può articolarsi in sezioni ed è presieduto dal Direttore o da un suo delegato da scegliersi fra i membri del Comitato medesimo.

Il Comitato Scientifico può avvalersi di Consulenti da scegliersi fra studiosi e docenti di riconosciuta competenza nelle discipline di interesse della Fondazione per la programmazione annuale delle attività o in occasioni di particolari manifestazioni di carattere scientifico o storico - scientifico.

Il Comitato Scientifico può altresì regolare il proprio funzionamento con apposito regolamento e/o proporre al Consiglio di Amministrazione i Responsabili di Sezione individuati tra i membri del Comitato Scientifico.

Articolo 17

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio consuntivo, sulla base della bozza predisposta dal Direttore con il Presidente, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa e ad approvarlo entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Entro la stessa data del 30 aprile, il CdA provvede a redigere il bilancio pre-

ventivo per l'anno in corso, sulla base della bozza predisposta dal Direttore con il Presidente, e ad approvarlo.

Articolo 18

Rinvio

Per quanto non previsto dal seguente Statuto si fa rinvio alla disciplina del codice civile e leggi complementari in materia di Fondazioni.

F.ti: P. Ugo Barani - DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO

Copia conforme all'originale, conservato nei miei atti, firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti, in fogli due.

Firenze, li 18 marzo 2014.

